

Allegato "B" all'atto rep.12978/7957 in data 25 marzo 2014

STATUTO

della

"SOCIETA' COOPERATIVA ACQUA POTABILE BIENCA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 (Costituzione, denominazione, sede, durata)

1.1 E' costituita la società cooperativa denominata "SOCIETA' COOPERATIVA ACQUA POTABILE BIENCA", di seguito, nel presente statuto, indicata anche semplicemente: "La Società" o "La Cooperativa".

La Società è strutturata sul modello delle società a responsabilità limitata e inquadrata tra le cooperative a mutualità prevalente.

1.2. La Società ha sede nel Comune di Chiaverano (TO).

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Articolo 2 (Durata)

2.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. E' escluso in questo caso il diritto di recesso per i Soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 (Scopo mutualistico e oggetto sociale)

3.1. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la Società ed i Soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'Organo Amministrativo verrà approvato dall'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'articolo 2521 del Codice Civile. Con riferimento ai detti rapporti mutualistici, la Società è, e sarà obbligata, al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'Organo Amministrativo, la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento da predisporre e approvare, di instaurare ed eseguire rapporti con i Soci a condizione tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei Soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri Soci.

3.2 La Società può svolgere la propria attività anche con terzi non soci; le condizioni dei rapporti con i terzi verranno stabilite dall'Organo Amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

3.3 La Cooperativa intende realizzare:

- a) attività rivolte verso i soci

- 1) Costruzione di impianti per la ricerca, la derivazione, la distribuzione di acqua potabile per usi domestici e igienico sanitari e di acque potabili e non, per uso irriguo, agricolo, industriale e servizio antincendio.
- 2) Manutenzione degli impianti idrici.
- 3) Acquisto di terreni, costituzione di servitù ed esecuzione di tutte le operazioni che sono necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale;
- 4) Costruzione di impianti di raccolta, allontanamento e smaltimento reflui fognari.
- 5) Servizio di trattativa commerciale per l'acquisto solidale di prodotti alimentari, beni commerciali di energia elettrica e gas.
 - b) attività verso i soci e non nei seguenti campi
 - 1) Servizi assistenziali a domicilio.
 - 2) Servizi di pulizia e manutenzione del verde.
 - 3) Recupero del patrimonio ambientale e boschivo.
 - 4) Coltivazioni agricole di ogni genere.
 - 5) Raccolta, differenziazione e smaltimento rifiuti solidi urbani, ingombranti e verde.
 - 6) Attività di gestione e manutenzione impianti idrici di terzi.
 - c) la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
 - d) realizzazione e gestione di reti di comunicazione e trasmissione dati, telefonia, audio e video anche wireless.
 - e) fornitura di connettività internet, telefonia digitale, streaming.
 - f) realizzazione e gestione circuiti di videosorveglianza e monitoraggio ambientale.
 - g) servizio di manutenzione stradale.
 - h) attività didattico ricreative, culturali e di educazione ambientale.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

3.4 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

3.5 La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Articolo 4 (Soci cooperatori)

4.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

4.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere titolare o avere richiesto di divenire titolare di un contratto di fornitura di acqua offerto dalla Società Cooperativa, ovvero il coniuge o parente in linea retta del soggetto titolare del contratto;

b) essere fruitore indiretto di beni/servizi tramite fornitura collettiva.

Resta ferma la titolarità di socio per chi l'ha acquisita in forza del precedente statuto.

4.3 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Articolo 5 (Domanda di ammissione)

5.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione dell'ammontare del capitale che l'aspirante Socio intende sottoscrivere;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

5.2 Se trattasi di società, associazioni od ente, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

5.3 L'Organo Amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio individuare l'esistenza dei requisiti previsti dal precedente art. 4.

5.4 L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

5.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro

dei soci.

5.6 L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

5.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 6 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)

6.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative del valore di Euro 61,92 (sessantuno e centesimi novantadue).

6.2 Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

Articolo 7 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

7.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

7.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 5. Salva espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio.

7.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Articolo 8 (Obblighi del socio)

8.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle

deliberazioni adottate dagli organi sociali.

8.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto con la ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.

Articolo 9 (Diritti dei soci)

9.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

9.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

9.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 10 (Perdita della qualità di socio)

10.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 11 (Recesso del socio)

11.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che non intenda più utilizzare l'acqua.

11.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

11.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta (90) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.4 Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione,

può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

11.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

11.6 Il recesso non può essere parziale.

Articolo 12 (Esclusione)

12.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti delle somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- f) che sia interdetto, inabilitato o che abbia subito una condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 4.3;
- g) che non abbia comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibile; la Cooperativa accerta l'irreperibilità tramite verifica postale e procede all'esclusione dopo aver esposto per 60 (sessanta) giorni nella sede sociale l'elenco dei soci irreperibili;
- h) che commetta fatti lesivi dei diritti della Cooperativa o che arrechi danni materiali o morali alla stessa;
- i) che, in quanto persona giuridica, ente o associazione, sia posto in liquidazione o sottoposto a procedure concorsuali. L'esclusione comporta la perdita immediata dei diritti spettanti ai soci, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 13.

12.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

12.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 13 (Liquidazione)

13.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, al valore nominale.

13.2 E' escluso il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

13.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. L'eventuale maggior valore della quota sarà imputato alla riserva straordinaria.

Articolo 14 (Morte del socio)

14.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

14.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

14.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra loro che li rappresenterà di fronte alla Società.

14.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 5. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

14.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 5.

14.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo di loro, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

15.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo

Amministrativo alla riserva legale.

15.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12.1, lettere b), c), d), e), h) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

15.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

15.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

15.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

Articolo 16 (Norme applicabili)

16.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 del Codice Civile, ultimo comma.

16.2 Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 17 (Elementi costitutivi)

17.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote del valore nominale di Euro 61,92 (sessantuno e centesimi novantadue).

Il valore nominale complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. Il valore nominale di ogni singola quota non può essere inferiore al limite di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18.5 lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

17.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

17.3 Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 18 (Bilancio di esercizio)

18.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

18.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

18.3 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

18.4 Gli amministratori e il sindaco, ove nominato, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

18.5 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura prevista dalla normativa vigente;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero al fondo di cui alla lettera e) dell'art. 17.1.

Articolo 19 (Ristorni)

19.1 L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

19.2 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera

sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

19.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI

Articolo 20 (Qualificazione e competenze)

20.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

20.2 L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede alla eventuale nomina del Sindaco e del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed al Sindaco;
- 5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e del Sindaco;
- 6) autorizza, su proposta motivata degli Amministratori, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;
- 7) delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli Amministratori;
- 8) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
- 9) autorizza gli atti di amministrazione di cui all'art. 31.1 del presente statuto;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

20.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 31.2 del presente statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

20.4 L'attribuzione all'Organo Amministrativo della delibera che normalmente per legge spetta all'assemblea, di cui all'art. 31.2 lettera a) del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 21 (Convocazione dell'assemblea)

21.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 18.2.

21.2 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno

un decimo (1/10) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti (20) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

21.3 L'assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede la società ovvero in qualsiasi altro luogo della Provincia di Torino.

21.4 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci o a mezzo elettronico quali, posta elettronica, messaggio tramite cellulare (sms) o altri mezzi similari, nel qual caso l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. L'avviso verrà comunque affisso, anche per estratto, in forma di manifesto negli albi di affissione locali entro il medesimo termine, sul sito internet della cooperativa e potrà essere pubblicato a discrezione dell'amministrazione sul giornale "La sentinella del Canavese".

Articolo 22 (Assemblee di seconda convocazione)

22.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione.

22.2 Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta (30) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

22.3 L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 23 (Assemblea ordinaria e straordinaria: determinazione dei quorum)

23.1 In prima convocazione l'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

23.2 L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 24 (Norme per il computo dei quorum)

24.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi

ausiliari.

24.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda convocazione.

24.3 Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

24.4 Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero di voti spettanti ai soci.

Articolo 25 (Diritto di voto)

25.1 Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

25.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica o diverso da persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Articolo 26 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

26.1 Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372 del codice civile, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

26.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

26.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

26.4 La stessa persona non può rappresentare più di un (1) socio. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

26.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo e amministrativo della società o di società controllate.

Articolo 27 (Presidente e segretario dell'assemblea)

27.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli

intervenuti.

27.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

27.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

27.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

27.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

27.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, il capitale sociale e il numero di voti da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 28 (Procedimento assembleare e modalità di voto)

28.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

28.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 29 (Annullamento delle deliberazioni assembleari)

29.1 L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

29.2 L'azione di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

TITOLO VII

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 30 (Composizione dell'organo amministrativo)

30.1 La Società è amministrata, secondo le deliberazioni dell'assemblea, da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 12 (dodici) membri.

30.2 La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

30.3 Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di due altre società di capitali, non tenendosi conto nel computo delle società controllate o collegate dalla cooperativa.

30.4 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 31 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

31.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea l'acquisto o la cessione di ramo d'azienda.

31.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- b) l'ammissione di nuovi soci;
- c) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;
- d) l'autorizzazione alla cessione delle quote dei soci;
- e) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;
- f) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.

Articolo 32 (Presidente del consiglio di amministrazione)

32.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

32.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

32.3 Il consiglio nomina, di volta in volta, un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 33 (Organi delegati)

33.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti.

33.2 Il consiglio, con delibera di istituzione degli organi delegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

33.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il

potere di revocare in ogni tempo le deleghe.

33.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381 del codice civile e i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

33.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco (se esistente) con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

33.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Articolo 34 (Convocazioni e deliberazioni)

34.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

34.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e al Sindaco (se nominato) almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima a mezzo elettronico quali, posta elettronica, messaggio tramite cellulare (sms) o altri mezzi similari, nel qual caso l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Le modalità di comunicazione, tuttavia, non devono rendere particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per il sindaco.

34.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti il sindaco in carica (se nominato).

34.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

34.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

34.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

34.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 35 (Integrazione del Consiglio)

35.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Sindaco (se esistente), purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

35.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

35.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal sindaco, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del sindaco, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

35.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Articolo 36 (Compensi agli Amministratori)

36.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

36.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso se determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

36.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente e di amministratore delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del Sindaco (se nominato).

36.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 37 (Rappresentanza)

37.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega.

TITOLO VIII

SINDACO E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 38 (Nomina e requisiti del Sindaco)

38.1 Il Sindaco Unico è nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea e deve essere in possesso dei requisiti di legge.

38.2 Per tutta la durata dell'incarico deve possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

38.3 Il sindaco dura in carica per tre (3) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Articolo 39 (Funzioni e poteri del Sindaco)

39.1 Il sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo

concreto funzionamento.

39.2 Esercita altresì il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis, terzo comma del codice civile.

39.3 Deve assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

39.4 In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono curare che nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. siano indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

39.5 Può in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

39.6 Ha ogni altro potere e dovere nonché le responsabilità, di cui alle norme di legge in materia.

Articolo 40 (Controllo contabile)

40.1 L'incarico di controllo contabile è conferito a un Revisore Contabile, sentito il Sindaco, ove esista. Ricorrendo i presupposti dell'articolo 2409 bis, comma terzo, del Codice Civile, l'Assemblea può affidare il controllo contabile al Sindaco ove questo sia nominato.

L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

40.2 L'incarico ha durata di tre (3) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

40.3 Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 quinquies, primo comma, del Codice Civile.

40.4 Il revisore contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 41 (Scioglimento anticipato)

41.1 La Cooperativa si scioglie:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;

- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dall'art. 2437 quater del codice civile;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

41.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

41.3 L'assemblea con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 42 (Devoluzione patrimonio finale)

42.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18.5, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 43 (Regolamenti)

43.1 Per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Articolo 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

44.1 La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

44.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 45 (Clausola Arbitrale)

45.1 Tutte le controversie aventi per oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro soci, da o contro la Società Cooperativa, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Torino, con gli effetti previsti dall'articolo 38 e seguenti decreto legislativo n. 5/03.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come previsto nel presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Torino che provvederà alla nomina dell'Arbitro.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza di legge.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Articolo 46 (Rinvio)

46.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

46.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

In originale firmato SAVARESE Ottavio, FARCITO Donatella Notaio Sigillo.